

Legge regionale 20 novembre 2008 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 15/12/2016

**Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive.**

**Art. 19**

*(Modifica all'articolo 73 della legge regionale 29/2005)*

1. Il comma 1 dell'articolo 73 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

**<<1.** L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per mezzo di distributori automatici, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e sempre che l'esercente sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7, è soggetta a denuncia di inizio attività.>>.